

COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

Prot. 60

Reg. 61

COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 21,05, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla seconda convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge. risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) Ing. Michele COPPOLA	X	
2) Dott. Adelmo FEDERICI	X	
3) Geom. Sebastiano GASPARRINI	X	
4) P.I. Giuseppe CARNEVALE	X	
5) Dott.ssa Teresa FORTUNATO	X	
6) Dott. Aniello O.V. GONNELLA	X	
7) Sig.ra Angela COPPOLA	X	
8) Ins. Francesco COLUCCI	X	
9) Prof. Antonio CERONE	X	
10) Ins. Francesco CIANCI		X
11) Geom. Ennio MASI		X
12) Sig. Vincenzo CERONE		X
13) Sig. Francesco G. BOLOGNA		X

ASSEGNATI N-13
IN CARICA N-13

PRESENTI N-_09
ASSENTI N-_04

Risultano, che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede l'Ing. **Michele COPPOLA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO. la seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg.ri:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il presente atto è proposto dal Sindaco ed è stato redatto dall'Ufficio Tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIO

VISTA la propria precedente deliberazione n.81, in data 27.06.1996, con la quale, in applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993 , n. 507, veniva approvato il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", così distinto.

- dall'art.1 all'art.25 DISCIPLINA DEL SERVIZIO,
- dall'art.26 all'art.67 APPLICAZIONE DELLA TASSA;

VISTO che, successivamente, con l'art.3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995 n.549, sono state apportate numerose e significative modificazioni al D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, per cui si rende necessario apportare, al regolamento approvato con deliberazione prima richiamata, numerose modifiche;

RITENUTO, anche per una più chiara lettura del regolamento e per l'economia della consultazione, di dovere dar corso all'approvazione di un nuovo regolamento esclusivamente per la parte relativa all'applicazione della tassa;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni;

VISTE le circolari del Ministero delle Finanze 15 gennaio 1994, n.1 e 22 giugno 1994;

VISTO l'art.39 della legge 22 febbraio 1994, n.146 il D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.349.

CON VOTAZIONE UNANIME resa nei modi e nei termini di legge

D E L I B E R A

- 1) DI REVOCARE, il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", approvato con deliberazione consiliare n.81 del 27.06.1996, dall'art.26 all'art.67 riguardante esclusivamente l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- 2) DI APPROVARE IL "NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI" che si compone di 34 articoli, e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) **IL PRESENTE REGOLAMENTO** é immediatamente applicabile ad eccezione dell'art.8 comma 2 che troverà applicazione con decorrenza 1° gennaio 1997.

COMUNE DI CASTELGRANDE
PROVINCIA DI POTENZA

APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

<p><u>CAPO I NORME GENERALI</u> ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>CAPO II ELEMENTI DEL TRIBUTO</p> <p>ART. 3 ZONE DI APPLICAZIONE ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ART. 5 ESCLUSIONE ART. 6 SOGGETTI PASSIVI ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETA' ART.8 LOCALI ED AREE TASSABILI ART. 9 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE ART. 10 DEDUZIONI</p> <p>CAPO III TARIFFAZIONE</p> <p>ART. 11 OBBLIGAZIONI TRIBUTARIA ART. 12 RIDUZIONE DI TARIFFE ART. 13 AGEVOLAZIONI ART. 14 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO ART. 15 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO ART. 16 GETTITO DEL TRIBUTO ART. 17 TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE ART. 18 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE ART. 19 MOBILITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA. ART. 20 MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA ART. 21 QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA</p>	<p>ART. 22 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA ART. 23 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO</p> <p>CAPO IV DENUNCE - ABBUONI</p> <p>ART. 24 DENUNCE ART. 25 DENUNCIA DI VARIAZIONE. ART. 26 MOBILITA' DEI RIMBORSI. ART. 27 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE. ART. 28 SANZIONI. ART. 29 LOTTA ALL'EVASIONE.</p> <p>CAPO V I DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI ART. 31 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO ART. 32 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO. ART. 33 VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO ART. 34 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO</p>
---	--

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo 3 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.93, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente- regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3

ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59 commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffe intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) e dagli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, un regime di privativa, il Servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone dove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo articolo 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. 507/93).

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, a qualsiasi uso adibito esistente nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato a comunque resa in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti ed è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata, per lo svolgimento di un'attività economica e professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa a secondo della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
misura della riduzione distanza dal contenitore più vicino
10% non più di 100 ml.
30% non più di 500 ml.
40% oltre 1000 ml.

ART. 5

ESCLUSIONE

(Art. 62, comma 2 del D. Lgs. 507/93)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono comunque soggetti a tassa:
 - a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993);
 - c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali a servizi per i quali il Comune sia tenuto, per legge, a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
 - e) le aree comuni del condominio o di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993.
Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati nell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI
(Art. 63 del D.Lgs. 507/1993)

- 1) La tassa, è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo, (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare a tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 7

LOCALI IN MULTIPROPRIETA'
(Art. 63, comma 3 del D. Lgs. n. 507/1993)

- 1) Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1 gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
- 2) Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART.8

LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fissi o semplicemente posta sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terra ferma chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione a l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono da considerarsi, in ogni caso., tassabili, le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali all'abitazione, corridoio, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena osterie, bar, caffè pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in usa a detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi sale da balla all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi; compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli ecc..) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti), compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - C) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente a demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
 - e) tutte le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

3. Si considerano altresì tassabili con tariffa ordinaria ridotta all'80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

ART. 9

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 62 del D.Igs. n.507/93)

- 1) La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.
- 3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10

DEDUZIONI

(Artt. 62, comma 1, e 66, commi 1 e 2 del D.Lgs. 507/1993)

- 1) Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate, a partire dal 1 gennaio 1997, in ragione della metà.
- 2) Le aree scoperte adibite a verde pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, per la parte eccedente i 200 metri quadrati:
sono assoggettate a tassazione. Tale parte è comunque computata nel limite del 25%

CAPO III
TARIFFAZIONE

ART. 11
OBBLIGAZIONI TRIBUTARIA
(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/93)

- 1) La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli artt. successivi, commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto l'utenza, e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale é presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
- 4) In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae nelle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o di azione di recupero dell'ufficio.

ART. 12

RIDUZIONE DI TARIFFE

(Art. 66 commi 3 e 4 del D. Lgs.507/1993)

- 1) In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D,Lgs. N. 507/939 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RIDUZ	MAX	RIDUZ .
- Abitazioni con unico occupante	0		1/3
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.	0		1/3
- I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale ed a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante a licenze a autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.	0		1/3
-Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2 risieda a abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.	0		1/3
-Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.	0		30 %
<i>riduzione del 50% del tributo per l'agricoltore che occupa la parte abitativa della costruzione rurale e utilizza la stessa in modo discontinuo a condizione che tale destinazione si è specificata nella denuncia originaria o di variazione, con l'indicazione dell'abitazione di residenza e dell'abitazione principale e con la dichiarazione espressa di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune".</i>	0		50%

- 2) Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 3) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 76 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.
- 4) La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella :
 - a) compete soltanto quanto l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio delle attività;
 - b) E' applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
- 5) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
- 6) L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 13

AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D. Lgs. 507/93)

1) In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni :

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal servizio sociale comunale;
- b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
- c) *riduzione del 50% del tributo per l'agricoltore che occupa la parte abitativa della costruzione rurale e utilizza la stessa in modo discontinuo a condizione che tale destinazione si è specificata nella denuncia originaria o di variazione, con l'indicazione dell'abitazione di residenza e dell'abitazione principale e con la dichiarazione espressa di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune".*

2) l'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successiva a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica di ufficio.

In caso di accertamento di ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/93.

3) Le agevolazioni, di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce la descrizione predetta e saranno iscritte nello speciale registro previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 14

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE
PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO
(Art. 59, comma 4 del D. Lgs. 507/93)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di servizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 10% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi;
2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi, entro trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 15

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO
SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
(Art. 59, comma 6 del D. Lgs. 507/93)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2, ha diritto su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 10% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 16

GETTITO DEL TRIBUTO
(Art. 61 del D. Lgs. n. 507/93)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa, non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Ai fini della determinazione del costo del servizio è dedotta dal costo complessivo di nettezza urbana, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni, un importo pari al 5%.

ART. 17

TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

(Art. 65 del D. Lgs. n. 507/1993)

- 1) L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate ai successivi artt. 19, 20, 21 e 22.
- 2) Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 3) La superficie tassabile è misurata, per i locali sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 vanno trascurate E quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
- 4) Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI
MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE**
(Art. 65 del D. Lgs. n. 507/1993)

1) Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficienti di produttività specifica.

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati espressa in Kg/mq. annuo, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitativi dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il titolare delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica.

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale o del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0.5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

e) Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media convenzionale (T_m) si intende il rapporto tra il costo convenzionale
La formula : $T_m = C/St$.

f) Coefficienti di qualità.

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero compreso tra 100 e 120 da introdurre _nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tener conto, oltre che per i coefficienti di produzione

quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifica, potere calorico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

- 2) Nell'assegnazione del valore attribuito, per - ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 19

MOBILITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA'
SPECIFICA.

(Art. 65 del D. Lgs. n. 507/1993)

- 1) I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazione. in base ai dati produzione o di consumo rilevati come segue :
 - a) in modo diretto, mediante raccolta in uno a più periodi dell'anno;
 - b) in modo indiretto, mediante utilizzo di altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

ART. 20

MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

- 1) La formazione delle categorie, ed eventuali sottocategorie, di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività specifica tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
- 2) Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano i criteri di analogia.
- 3) Ciascuna delle classe di contribuenza così individuate, è caratterizzata:
 - a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (q_n) costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
 - b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (I_n) dato dal rapporto tra coefficiente di produttività medio di produttività specifica (q_m);
 - c) da un proprio valore dell'indice (K_n) del coefficiente di qualità K.

ART. 21

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI
CONTRIBUENZA

- 1) Fatte le agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L/mq. per ciascuna delle classi individuate vengono determinate applicando la seguente formula:

$T_n = K_n \cdot I_n \cdot T_m$ dove:

T_n = tariffa unitaria

K_n = indice di qualità

I_n = indice di quantità

T_m = tariffa medesima convenzionale

Con arrotondamento alle 10 lire

- 2) Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a. rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale (T_m), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tasse;
- b. ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 20 con eventuale conseguente scomposizione o riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c. revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero a seguito di approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianti del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

- 3) E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

ART. 22

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

(Art. 123 c.3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegandola prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RID. DELLA SUPERFICIE
Lavanderie a secco, tintorie e non industriali	10%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Autoriparatori, elettrauto. distributori di carburante	10%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Allestimenti, insegne tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, seriegrafie	10%

- 2) Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 23

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D. Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 507/1993. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporanea si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV
DENUNCE – ABBUONI

ART. 24
DENUNCE
(Art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.
3. Nel medesimo termine, e con le stesse modalità, devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1999, n. 233, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di inviare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo alla applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 241 l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

ART. 25

DENUNCIA DI VARIAZIONE.
(Art. 77 del D. Lgs. n. 507/1993).

1) La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

ART. 26

MOBILITA' DEI RIMBORSI.
(Artt. 59 e 75 del D. Lgs. n. 507/93)

- 1) I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma, dell'art. 59, e nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.Lgs. n. 507/93.
- 2) La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
- 3) Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

ART. 27

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.

(Art. 74 del D. Lgs. n. 507/1993).

1) Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale.

A tale funzionario sono attribuiti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D. Lgs. n. 507/1993

ART. 28

SANZIONI.

(Art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993)

- 1) Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
 - d) mancata esibizione a trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui. all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 507 del 15.12.1993, trova applicazione l'art. 76 del detto D. Lgs. 507/1993.
- 2) Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli art. da 22 a 26 del detto decreto.
- 3) Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salva che il fatto non costituisca reato, si applica, in applicazione della legge 24 novembre 1991, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da L.100.000 (centomila) a L.1.000.000 (un milione).
- 4) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 29

LOTTA ALL'EVASIONE.

- 1) Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 24 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente".
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato, uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO :

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMM.VA LICENZE E AUTORIZZAZIONI.

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE :

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
- 2) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

CAPO V I
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30
DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 31

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi nella deliberazione di approvazione e dei provvedimenti di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 33

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo del Comune, a norma di legge.

ART. 34

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione :
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) i regolamenti nazionali e regionali.